

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — Smurfit Kappa Group/Commissione

(Causa T-304/08) ⁽¹⁾

[«Aiuti di Stato — Prodotti da imballaggio ondulati — Aiuto alla costruzione di una cartiera — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Ricevibilità — Regolarità del mandato conferito da una persona giuridica ai suoi avvocati — Adozione di una decisione al termine della fase di esame preliminare — Legittimazione ad agire — Diritti procedurali degli interessati — Gravi difficoltà che giustificano l'avvio del procedimento formale di esame — Esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale — Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE — Articolo 88, paragrafi 2 e 3, CE — Articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 44, paragrafi 5 e 6, del regolamento di procedura»]

(2012/C 250/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smurfit Kappa Group plc (Dublin, Irlanda)
(rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger e E. Henny)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e C. Urraca Caviedes, agenti)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Propapier PM 2 GmbH, ex Propapier PM2 GmbH & Co. KG (Eisenhüttenstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer e Ch. Herrmann)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 1107 della Commissione, del 2 aprile 2008, che dichiara compatibile con il mercato comune l'aiuto a finalità regionale che le autorità tedesche intendono concedere alla Propapier PM2 per la costruzione di una cartiera ad Eisenhüttenstadt (regione di Brandeburgo — Nord-Est) (Aiuto di Stato N 582/2007 — Germania)

Dispositivo

1) La decisione C(2008) 1107 della Commissione, del 2 aprile 2008, che dichiara compatibile con il mercato comune l'aiuto a finalità regionale che le autorità tedesche intendono concedere alla Propapier PM2 per la costruzione di una cartiera ad Eisenhüttenstadt (regione di Brandeburgo — Nord-Est) (Aiuto di Stato N 582/2007 — Germania), è annullata.

2) La Commissione europea e la Propapier PM 2 GmbH sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — TF1 e a./Commissione

(Causa T-520/09) ⁽¹⁾

[«Aiuti di Stato — Servizio pubblico della radiotelevisione — Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore della France Télévisions — Sovvenzione di bilancio per il 2009 — Decisione di non sollevare obiezioni — Servizio di interesse economico generale — Criterio di proporzionalità — Assenza di difficoltà serie»]

(2012/C 250/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) e Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione del 1° settembre 2009, relativa ad una sovvenzione di bilancio in favore della France Télévisions, nella parte in cui la Commissione, con detta decisione, non solleva obiezioni a proposito di una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto infondato.

2) La Télévision française 1 (TF1), la Métropole télévision (M6) e la Canal + sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions.

3) *La Repubblica francese supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2012 — Jackson International/UAMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

(Causa T-60/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo ROYAL SHAKESPEARE — Marchio comunitario denominativo anteriore RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY — Motivi relativi di nullità — Marchio notorio — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di associazione — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore**»]

(2012/C 250/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG (Graz, Austria) (rappresentanti: H.-G. Zeiner e S. Di Natale, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Royal Shakespeare Company (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Barnett, sollicitor, e S. Malynicz, barrister)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2009 (procedimento R 317/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la The Royal Shakespeare Company e la Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) *La Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2012 — Laboratoire Garnier/UAMI (natural beauty)

(Causa T-559/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo natural beauty — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 250/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente R. Dissmann e A. Steegmann, poi R. Dissmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 settembre 2010 (procedimento R 971/2010-1), relativa alla registrazione del segno figurativo natural beauty come marchio comunitario

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il Laboratoire Garnier et Cie è condannato alle spese.*

(¹) GU C 38 del 5.2.2011.

Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012 — Interspeed/Commissione

(Causa T-587/10) (¹)

[«**Responsabilità extracontrattuale — Relazioni esterne — Bando di gara pubblicato dall'AER riguardante lavori presso il valico di frontiera di Preševo (Serbia), il finanziamento di tali lavori e altri provvedimenti connessi — Assenza del nesso di causalità**»]

(2012/C 250/24)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Holding kompanija Interspeed a.d. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: avv. M. Bošnjak)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e B. Rous, agenti)